

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEGLI ALBI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Premessa

L’Associazione Irrigazione Est Sesia visto l’art. 1 del proprio Statuto con cui è stata “... riconosciuta consorzio di irrigazione con R.D. 7 aprile 1947 n. 648 ed autorizzata con Decreto 13 dicembre 1955 n. 34500 del Ministero dell’Agricoltura, ad assumere, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di bonifica e a provvedere ... all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere ...”.

Atteso che la Giunta della Regione Piemonte, con Deliberazione 23 dicembre 2003 n. 30-11459, ha riconosciuto l’Associazione Irrigazione Est Sesia consorzio di irrigazione ai sensi dell’art. 45 della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 21 e, ai sensi dell’art. 51 comma 6 della stessa legge, l’ha considerata consorzio di irrigazione e bonifica avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

Visto l’art. 47, comma 4 della Legge regionale n.21 del 1999 secondo cui “... i consorzi di irrigazione descritti ... assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione ...”.

Visto l’art. 57 dello Statuto che dispone che l’Associazione si doti di un “... Regolamento generale del Consorzio [con] lo scopo principale di determinare le procedure e le regole operative attraverso le quali dare attuazione alle norme statutarie, nel rispetto delle vigenti norme legislative che regolano le diverse materie; ha altresì lo scopo di favorire un ordinamento razionale ed efficiente delle varie attività svolte dal Consorzio, garantendo ai Consorziati equità e imparzialità di trattamento e trasparenza nell’operato dell’organizzazione esecutiva ...”.

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nuovo Codice degli Appalti - disciplina la materia dei “... contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ...”.

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133 “... Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria ...”.

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 “... Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ...”.

Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22 ottobre 2022, n. 453;

Vista la delibera dall’ANAC 16 novembre 2016, n. 1190 “Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Atteso che è interesse dell’Associazione integrare il Regolamento generale introducendo un capo autonomo per l’affidamento degli incarichi di Collaudo delle opere, nonché per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di gara.

Articolo 1

Finalità e ambito d’applicazione

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina gli Albi recanti l’elenco dei professionisti e degli esperti da cui l’Associazione Irrigazione Est Sesia (di seguito anche solo Associazione), intende trarre i nominativi cui affidare l’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici di cui all’art.93 del d.lgs. n. 36 del 2023, ovvero di Collaudatore, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n.36 del 2023.
2. Le procedure di nomina dei componenti delle commissioni di gara e dei collaudatori si conformano alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.36 del 2023 e nei relativi allegati.
3. L’iscrizione nell’Albo integra presupposto per l’affidamento di una prestazione d’opera intellettuale, senza generare alcun diritto, interesse o aspettativa, né deve intendersi come una proposta contrattuale.

4. Ogni comunicazione diretta all'Associazione deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Associazione estsesia.bonifica.pec@legalmail.it.

Articolo 2

Tenuta degli Albi

1. L'Albo dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici e quello dei Collaudatori sono tenuti dal competente ufficio dell'Associazione nel rispetto dei criteri di economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Tale struttura provvede al loro costante aggiornamento ed alle attività istruttorie relative alla verifica della persistenza dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

2. Il procedimento di iscrizione è avviato con la presentazione, da parte dell'interessato, dell'istanza e dell'integrale documentazione richiesta, presso gli uffici o l'indirizzo PEC dell'Associazione e si conclude, entro 45 giorni, con un provvedimento di diniego ovvero con l'iscrizione nell'Albo.

Articolo 3

Requisiti di ordine generale

1. Ai fini dell'iscrizione agli Albi di cui agli artt. 4 e 5, è necessario il possesso dei requisiti di ordine generale ivi inclusi quelli di moralità, e dei requisiti di competenza e professionalità di cui al titolo IV, capo II del d.lgs. n.36 del 2023.
2. La perdita dei suddetti requisiti integra legittima causa di esclusione dall'Albo.

Articolo 4

Albo dei Commissari di gara e requisiti di carattere speciale

1. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'Associazione, istituito con apposito atto di nomina del Presidente ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, con la funzione, di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito di una specifica gara d'appalto.

2. All'Albo dei Commissari di gara possono iscriversi i dipendenti dell'Associazione, oltre ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, i dipendenti delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. 36 del 2023, anche se in stato di quiescenza o pensione, nonché i liberi professionisti, anche in forma associata ed anche se in pensione, purché in possesso di adeguata competenza. Possono essere iscritti altresì, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato che si trovino in quiescenza.

3. Per i liberi professionisti, ai fini dell'adeguata competenza, è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore in materie economico-scientifiche o tecnico-scientifiche, o la laurea magistrale nelle stesse materie.

E' necessaria altresì l'iscrizione al relativo albo tenuto dall'ordine professionale d'appartenenza oppure, per le professioni che non prevedono l'iscrizione ad albi professionali, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata i requisiti, sia di ordine generale che speciale, devono essere posseduti da ogni singolo partecipante all'associazione.

Articolo 5

Albo dei collaudatori e requisiti di carattere speciale

1. All'Albo dei collaudatori possono iscriversi i dipendenti dell'Associazione, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i dipendenti delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. 36 del 2023, anche se in quiescenza o pensione, nonché i liberi professionisti, anche in forma associata, in possesso di adeguata competenza. Possono essere iscritti altresì, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che si trovino in quiescenza.
2. Al fine di comprovare l'adeguata competenza, è necessario il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, oppure il possesso di altra laurea in discipline

tecnico-scientifiche e l'abilitazione all'esercizio della professione. Devono ritenersi dotati di adeguata competenza, anche i funzionari amministrativi delle amministrazioni aggiudicatrici, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, o in possesso di diploma tecnico, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'Associazione o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. 36 del 2023.

3. Ai sensi dell'All. II.14 del d.lgs. n. 36 del 2023, per i soggetti esterni all'Associazione, che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'adeguata competenza è necessario il possesso di:
 - a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
 - b) laurea o diploma tecnico;
 - c) laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
 - d) altre lauree di carattere tecnico;
 - e) per i professionisti, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
 - 1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.36 del 2023;
 - 2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1) che precede.
4. Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata i requisiti, sia di ordine generale che speciale, devono essere posseduti da ogni singolo partecipante all'associazione.
5. Gli iscritti all'Albo in servizio presso l'Associazione possono essere nominati solo se assegnati da almeno un anno dalla data della pubblicazione del bando o comunque dal primo atto di avvio della procedura, presso strutture funzionalmente indipendenti rispetto a quelle che si sono occupate della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

6. In ogni caso non possono essere iscritti all'Albo dei Collaudatori i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato che siano ancora in servizio.

Articolo 6

Iscrizione agli Albi

1. Per l'iscrizione agli Albi di cui agli artt. 4 e 5, l'interessato è tenuto a presentare istanza compilando il modulo allegato al presente Regolamento quale All. 1, indicando sia la Sezione che la sottosezione professionale per la quale intende essere iscritto. E' possibile richiedere, all'interno della medesima istanza, l'iscrizione in più sottosezioni professionali. L'istanza dovrà essere inviata nel periodo 1° gennaio 31 maggio di ogni anno. Le istanze pervenute oltre tale data saranno prese in considerazione per l'anno successivo.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata nello stesso modulo di cui al comma che precede e specificare i titoli posseduti oltre alle competenze maturate nel proprio ambito professionale.
Qualora l'istanza si presenti incompleta, l'ufficio competente entro 15 giorni dalla data di ricezione, richiede l'integrazione, concedendo un ulteriore termine di 15 giorni. L'istanza si ritiene utilmente presentata solo dalla data di ricezione dell'integrazione.
In caso di integrazione incompleta o dell'inutile decorso del termine anzidetto, la domanda di iscrizione si intende decaduta. L'ufficio competente comunica la decadenza nei successivi 30 giorni.
3. L'Ufficio competente comunica all'istante il motivato diniego entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. L'iscrizione agli Albi ha validità triennale, decorrente dal 15 luglio di ogni anno. E' possibile rinnovare l'iscrizione negli Albi presentando l'apposita istanza entro il 31 maggio dell'anno di scadenza, secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Criteria per la formazione degli Albi

1. Sia l'Albo dei Commissari di gara che quello dei Collaudatori sono suddivisi in quattro sezioni:
 - Sezione I - dipendenti dell'Associazione;
 - Sezione II – dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. n.165 del 2001;
 - Sezione III - dipendenti delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. n.36 del 2023;
 - Sezione IV – professionisti esterni, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che si trovino in quiescenza. Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. n.165 del 2001 che si trovino in quiescenza e dipendenti delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. n.36 del 2023, che si trovino in pensione.
2. Ogni sezione, è divisa nelle seguenti sottosezioni, secondo quanto stabilito dal D.M.31 ottobre 2013, n.143 ed in relazione alla categoria professionale indicata dall'istante¹:
 - Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
 - Paesaggista (1, 7)
 - Architetto iunior (1, 2, 3, 4)
 - Conservatore (1)
 - Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
 - Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
 - Ingegnere industriale (3*)
 - Ingegnere industriale iunior (3)
 - Ingegnere dell'informazione (3, 6*)
 - Ingegnere dell'informazione iunior (3, 6)

¹ Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità:
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica

Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)

Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Chimico (1, 3, 5, 8)

Chimico iunior (1, 3, 5, 8)

Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8)

Perito Industriale (3, 5)

Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)

Pianificatore territoriale e Urbanista (1*, 8)

Pianificatore iunior (8)

Tecnologo alimentare (3, 5, 7)

Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Fisici e astronomi

Matematici

Statistici

Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

Specialisti in pubblica sicurezza

Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

Specialisti in contabilità

Fiscalisti e tributaristi

Specialisti in attività finanziarie

Analisti di mercato

Avvocati

Esperti legali in enti pubblici

Notai

Specialisti in scienze economiche

3. L'Associazione si riserva, qualora si presentino specifiche esigenze rispetto a lavori e/o opere da realizzare, di iscrivere d'ufficio, previa disponibilità e verifica del possesso dei requisiti, ulteriori nominativi mediante ricorso alla procedura indicata nel successivo art.9 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 8

Cause e procedura di cancellazione dagli Albi

1. Gli iscritti agli Albi devono sempre possedere i requisiti di ordine generale e speciale.
L'iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione rispetto ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione e, comunque, di ogni fatto che abbia determinato la perdita di uno o più requisiti di carattere generale e/o speciale necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo. Tale comunicazione deve pervenire all'Associazione entro 15 giorni dalla conoscenza, da parte dell'iscritto, della variazione o della perdita del requisito. L'Associazione può in ogni momento richiedere aggiornamenti sulla persistenza dei requisiti di iscrizione.
2. La perdita dei requisiti sopra citati determina la cancellazione dall'Albo. L'ufficio competente, comunica all'iscritto le circostanze inerenti alla perdita dei requisiti, chiedendo di produrre adeguata documentazione entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione. Ove l'iscritto non produca documentazione idonea a comprovare la persistenza dei requisiti, ovvero lasci spirare inutilmente il termine, l'Ufficio competente procede nei successivi 30 giorni alla cancellazione. Laddove la documentazione prodotta risulti idonea a mantenere l'iscrizione, l'Ufficio competente procede all'archiviazione del procedimento di cancellazione.
3. In caso di cancellazione dall'Albo, l'Ufficio competente informa l'interessato tramite PEC o mediante raccomandata A/R laddove l'iscritto non disponga più di un indirizzo di posta certificata. La cancellazione dall'Albo comporta la contestuale decadenza dagli incarichi eventualmente affidati.
4. Ogni iscritto agli Albi può chiedere la cancellazione. La cancellazione dall'Albo avverrà decorsi 5 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Articolo 9

Criteria per l'affidamento degli incarichi

1. Il Presidente dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 93, comma 3 e 116 comma 4 del d.lgs. n.36 del 2023, nomina i componenti della Commissione di gara e di collaudo individuando altresì il Presidente.
2. Le nomine sono tratte dagli iscritti agli Albi secondo il seguente ordine di preferenza:
 - dipendenti dell'Associazione;
 - dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tra questi, con riferimento ai Commissari di gara, è data precedenza ai dipendenti delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento;
 - dipendenti delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al d.lgs. n.36 del 2023;
 - professionisti esterni, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che si trovino in quiescenza, dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle stazioni appaltanti come sopra definiti che si trovino in quiescenza o pensione.
3. L'Associazione, qualora se ne presenti la motivata necessità, può comunque ricorrere a professionisti esterni, non iscritti, in possesso di specifiche competenze.
4. All'interno di ciascuna delle categoria sopra indicate, i nominativi sono selezionati applicando i seguenti criteri:
 - *curriculum vitae*, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione posseduti nella materia oggetto dell'incarico, nonché alle precedenti esperienze professionali. Tale criterio consente di attribuire un massimo di 3 punti;
 - precedenti incarichi di Commissario di gara, con specifico riguardo al valore del contratto posto a base delle gare già espletate. Tale criterio consente di attribuire un massimo di 3 punti;
 - consequenzialità rispetto ad ulteriori incarichi svolti. Assume rilievo sotto tale profilo l'evidente connessione tra l'incarico da assegnare e quello trattato in precedenza. Tale criterio consente di attribuire un massimo di 2 punti;

- a parità di punteggio, sarà preferito colui che può vantare una maggiore anzianità di iscrizione agli Albi previsti dal presente Regolamento.

5. Laddove non si individuino all'interno degli iscritti agli Albi le competenze occorrenti, l'Associazione procederà all'individuazione dei Commissari mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 72 e 156 del d.lgs. n.36 del 2023, previa tempestiva pubblicità sul sito istituzionale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 161 del Decreto legislativo appena citato. In tal caso la scelta dei Commissari avviene secondo i criteri di cui al punto 4. che precede ma, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

Per il caso di professionisti che esercitano in forma associata, si prenderà in considerazione l'età media degli associati.

6. A prescindere dai criteri di preferenza sopra citati nessuno può avere più di un incarico l'anno e, comunque, non più di due incarichi nell'arco di 3 anni.

7. Limitatamente ai lavori di manutenzione, il Collaudo può essere affidato ai soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 5 del presente Regolamento, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice degli appalti d.lgs. n.36 del 2023 munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'Associazione o presso altre stazioni appaltanti oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale. Per i lavori per i quali sia necessario il collaudo statico, l'incarico può essere affidato al soggetto individuato per il collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5 del d.lgs. n.36 del 2023.

8. Possono essere iscritti all'Albo ma non possono essere nominati Commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante, nonché dell'ente finanziatore dell'opera;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a prescindere dall'ambito d'applicazione soggettivo della normativa appena citata.

9. Possono essere iscritti all'Albo ma non possono ricevere incarichi di collaudo:

a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che si trovino in quiescenza, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, ove abbiano assunto incarichi istituzionali nella regione o nelle regioni dove deve essere eseguito il contratto. Tale divieto cessa decorsi 5 anni dal momento in cui è terminata l'attività di servizio nella regione ove deve essere seguito il contratto;

b) i dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001, che si trovino in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Tale esclusione è limitata agli appalti di lavori da realizzarsi nella regione, o nelle regioni, dove è stata, o è svolta, l'attività di servizio. Tale divieto cessa decorsi 5 anni dalla data in cui è terminata l'attività di servizio nella regione ove deve essere eseguito il contratto;

c) coloro che nel triennio antecedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. Questi, se individuati dall'Associazione ai fini dell'affidamento dell'incarico, devono darne comunicazione entro e non oltre 3 giorni dalla conoscenza dell'atto di nomina o comunque di qualsiasi atto prodromico alla stessa;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

All'atto della nomina, sia i Commissari che i Collaudatori, dovranno produrre una dichiarazione recante l'insussistenza delle cause di inconfirmità di cui sopra.

Articolo 10

Retribuzione degli incarichi di Commissario di gara

1. Per i Commissari di gara che siano dipendenti dell'Associazione e per quelli che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 che siano sostanzialmente beneficiarie delle opere, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, non è dovuto alcun compenso. L'incarico dovrà essere svolto durante l'orario di lavoro.
2. Per i professionisti esterni e comunque per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. che precede, il compenso dei Commissari di gara per gli appalti di lavori deve essere determinato tenendo in considerazione, l'importo dello stanziamento, la complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) il grado di complessità dell'opera da realizzare;
 - b) il numero dei lotti;
 - c) il numero atteso dei partecipanti;
 - d) il criterio di attribuzione di punteggi.
3. In ogni caso il compenso del Commissario di gara non può essere superiore: ad € 8.000,00 quale compenso lordo per gli appalti di lavori con valore inferiore ad € 20.000.000,00; ad € 15.000,00 quale compenso lordo per gli appalti di lavori con valore inferiore ad € 100.000.000,00 e superiore ad € 20.000.000,00; ad € 30.000,00 quale compenso lordo per gli appalti di lavori con valore superiore ad € 100.000.000,00.
Ai fini della determinazione del compenso dei Commissari ai sensi del presente comma 3., deve aversi riguardo al valore posto a base della gara.
Il compenso deve ritenersi comprensivo di tasse, inclusa l'IVA ed i contributi previdenziali, mentre sono escluse le spese documentate.
Il compenso dei Commissari è stabilito dall'Associazione con il primo atto di avvio della procedura selettiva volta a scegliere il contraente.

Articolo 11

Retribuzione degli incarichi di Collaudatore

1. Il compenso per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti dell'Associazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n.36 del 2023, in conformità alle prescrizioni previste dalla contrattazione collettiva.

2. L'incentivo, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno, anche per attività svolte per conto di terzi soggetti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma si ha riguardo al compenso percepito nel corso dell'esercizio in cui è stato rilasciato il certificato di collaudo, ovvero a quello dell'esercizio successivo ove il pagamento sia rinviato.

3. Gli oneri per la corresponsione dei compensi e degli incentivi sono a carico degli stanziamenti per le spese tecniche inserite negli stati di previsione della spesa, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.36 del 2023.

4. L'Associazione, per ogni procedura di gara, individua le risorse finanziarie per le funzioni tecniche di collaudo, nonché per le altre funzioni tecniche previste nell'allegato I.10 del d.lgs. n.36 del 2023, a valere sugli stanziamenti di cui al periodo che precede, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.

5. In ogni caso, il 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al comma 4. del presente articolo, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato agli acquisti ed alla realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 45 del d.lgs. n.36 del 2023.

Tale quota, deve essere incrementata delle somme stanziare per l'incentivo ma non corrisposte poiché relative a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del

dirigente, oppure non corrisposte poiché eccedenti il limite di cui al comma 2 del presente articolo, o in quanto affidate a soggetti esterni all'Associazione.

6. Per i Collaudatori dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.165 del 2001, il compenso spettante per le attività di collaudo è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Associazione nell'erogare il compenso, provvederà a versare il 50 per cento di quanto complessivamente spetta al dipendente pubblico così come definito dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.165 del 2001, per l'attività di collaudatore, direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Per i Collaudatori esterni, che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, il compenso sarà determinato ai sensi dell'art. 41, comma 15 del d.lgs. n.36 del 2023, nonché dell'All. I.13 della normativa appena citata.

7. Il compenso dei Collaudatori è stabilito dall'Associazione con il primo atto di avvio della procedura selettiva volta a scegliere il contraente.

Articolo 12

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (anche solo GDPR), in virtù della presentazione dell'istanza di iscrizione ad uno degli Albi disciplinati dal presente Regolamento, l'Associazione viene legittimata al trattamento dei dati personali, in qualità di Titolare del trattamento. Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo degli Albi per le finalità espresse nel presente Regolamento.
2. I dati verranno trattati, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, a cura dei soggetti preposti al procedimento, sia in forma cartacea che in forma elettronica, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonché per consentire l'espletamento delle fasi di affidamento degli incarichi. La mancata presentazione dei dati preclude le necessarie verifiche, determinando l'impossibilità dell'Associazione di dar corso ad eventuali rapporti contrattuali. Gli interessati all'iscrizione hanno diritto di ottenere dall'Associazione l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR). L'istanza dovrà essere presentata all'Associazione nella persona fisica identificata come Titolare del Trattamento pro tempore.

Articolo 13

Abrogazione del Regolamento adottato con Ordinanza del Presidente del 14 settembre 2014 e del relativo albo unico.

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di efficacia della delibera di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento adottato con Ordinanza del Presidente del Consorzio del 14 settembre 2014, nonché l'albo unico dei Commissari di gara e dei Collaudatori collegato allo stesso Regolamento.
3. Per il periodo antecedente alla costituzione degli Albi, la scelta dei Commissari di gara e dei Collaudatori avverrà attingendo al suddetto albo unico, tuttavia troverà integrale applicazione il presente Regolamento, sia per ciò che concerne la modalità di selezione dei componenti che per la determinazione del compenso.